

CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI GIUDIZIARI

I REGISTRI PENALI

Autore: Dott.ssa Marilena Cerati
Dirigente Amministrativo del Tribunale di Parma
(Febbraio - Aprile 2000)

REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

Il registro delle **notizie di reato** è espressamente previsto dall'art. 335 c.p.p.: in esso il P.M. iscrive immediatamente ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente o dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è stato attribuito.

La disposizione dell'art. 335 1° comma c.p.p. secondo cui l'iscrizione deve essere effettuata dal Pubblico Ministero "immediatamente" non prevede alcun termine entro il quale il Pubblico Ministero deve procedere a detta iscrizione ed è inoltre sprovvista di sanzione: onde la mancata iscrizione immediata della notizia di reato, non produce nullità - in ossequio al principio di tassatività fissato nell'art. 177 c.p.p. - ma può determinare, allorquando ne ricorrano gli estremi, sanzioni (disciplinari o, al limite penali) nei confronti di coloro i quali sono tenuti ad attuare le disposizioni in questione (cass., sent. 3156 del 29-11-1993).

Il nuovo sistema processuale penale riserva a tale registro un rilievo particolare. Infatti, dalla data di iscrizione della notizia di reato decorre:

1. il termine ordinario di 6 mesi, eventualmente prorogabile dal G.I.P., per il compimento delle indagini preliminari che si concluderanno o con l'esercizio dell'azione penale (ad. 405 c.p.p.) o con la richiesta di archiviazione (ad. 408 c.p.p.); infatti il termine di durata massima delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il P.M. iscrive la notizia di reato e non dalla data in cui avrebbe dovuto iscriverla.
2. il termine utile perché il P.M. presenti la richiesta di giudizio immediato (ad. 454 c.p.p.);
3. infine, dalla formulazione dell'imputazione a carico della persona alla quale la notizia è attribuita deriva la pendenza del procedimento ai fini del rilascio del certificato c.d. dei carichi pendenti (così recitava il 30 comma dell'art. 335, ora modificato dalla L. n. 332/1995 in materia di riforma delle misure cautelari).

Del registro delle notizie di reato sono previsti, rispettivamente:

- il **Mod. 21** per le Procure della Repubblica presso i Tribunali;

Occorre ricordare che la circolare, n. 537, prot. 13 1.60.868/89, in data 9 dicembre 1989, del Min.G.G., Aff. Pen., Uff. I prevede la possibilità di suddivisione del registro delle notizie di reato. "Da numerose Procure della Repubblica presso i Tribunali, e ancor più da quelle presso le Preture circondariali, viene segnalata la difficoltà o addirittura l'impossibilità, di iscrivere immediatamente — così come stabilito dall'art. 335 c.p.p. — su un solo registro tutte le notizie di reato che giornalmente pervengono in detti Uffici. Da ciò la proposta di scindere i registri Mod. 21 e 22 in distinti "sottoregistri", al fine di accelerare le operazioni di registrazione delle notizie di reato, impegnandovi contemporaneamente più funzionari. Non sembra che l'uso contemporaneo di più registri possa dar luogo ad inconvenienti di rilievo. Si fa presente, al riguardo, che con la circolare di questo Ministero n. 62/4/81 in data 21 aprile c.a. è stata già disposta, per le Preture circondariali, l'apertura di nuovi registri e l'attribuzione preventiva di gruppi di numeri, a scaglione, a ciascuna delle sezioni distaccate.(...) La scelta di uno dei sistemi predetti (o di altri che eventualmente possano considerarsi più utili e

convenienti) dipenderà, ovviamente, dalle esigenze dei singoli uffici in relazione all'intensità di afflusso delle notizie di reato".

- il **Mod. 22** per le Procure della Repubblica presso le Preture (soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000 con D.M. 17/12/1999);
- il **Mod. 52** per le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni.

Nel registro ogni notizia di reato assume un numero d'ordine annuale e vi si annotano, oltre la data di iscrizione, la data in cui è pervenuta la notizia e quella in cui è stata (con relative generalità) individuata la persona alla quale il fatto è attribuito, tutte le notizie di maggior rilievo in merito al procedimento ed al suo svolgimento.

In particolare: magistrato del P.M.; numero del registro del G.I.P.; natura, data di acquisizione e provenienza della notizia; querela, istanza, richiesta, autorizzazione a procedere; generalità degli iscritti; loro posizione giuridica (liberi o detenuti) e modificazioni; qualificazione giuridica del fatto; generalità del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, della persona offesa, del denunciante o querelante; data della trasmissione degli atti ad altra autorità; data della richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari e provvedimento del G.I.P. sulla richiesta; comunicazioni ai sensi dell'art. 127 disp. att. c.p.p.; oblazione; archiviazione; richiesta di autorizzazione alla riapertura delle indagini e provvedimento del G.I.P.; data e modalità di inizio dell'azione penale; imputazione; data di trasmissione del fascicolo; data e contenuto del provvedimento del giudice; data e contenuto della sentenza all'esito dell'udienza preliminare e richiesta del P.M.; data del deposito, parte che le ha proposte ed esito delle impugnazioni; richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere; ulteriori fasi e gradi del procedimento; numero del registro dei corpi di reato e del libretto di deposito giudiziario. Soprattutto, l'iscrizione della notizia nel registro presuppone che di questa il **Pubblico Ministero dia**, sia pure nei limiti della completezza del rapporto o della denuncia, una **definizione giuridica**: se nel corso delle indagini preliminari questa muta o il fatto risulta diversamente circostanziato, il P.M. cura l'aggiornamento delle iscrizioni senza procedere a nuove iscrizioni (art. 335, 2° comma, c.p.p.). Viceversa, in tutti i casi diversi dal mutamento della qualificazione giuridica o dall'accertamento di circostanza aggravante (sia che si tratti di nuove emergenze a carico della stessa persona sia che si tratti dei medesimi fatti a carico di persone diverse dall'originario indagato), il P.M. deve procedere a nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato.

Il termine per le indagini preliminari previsto dall'art. 405 c.p.p. decorre in modo autonomo per ciascun indagato dal momento in cui risulta iscritto il relativo nome e per l'indagato originariamente iscritto da ciascuna successiva iscrizione di "notitia criminis".

Per il 3° comma dell'art. 335 c.p.p. era vietata la comunicazione delle iscrizioni contenute nel predetto registro: l'indagato non poteva, cioè venire a conoscenza dell'esistenza di indagini preliminari nei suoi confronti se non attraverso l'invio dell'informazione di garanzia ovvero della richiesta di proroga dell'indagine. La L. n. 332/1995, in materia di riforma delle misure cautelari, rispondendo ad un'esigenza fortemente avvertita nell'ambito forense, ha rivoluzionato tale previsione consentendo la comunicazione delle notizie iscritte in tale registro, alla persona offesa, alla persona iscritta e ai rispettivi difensori che ne facciano richiesta: salvo, tuttavia, che vi osti la particolare natura (di criminalità organizzata) dei delitti per i quali si procede o particolari esigenze attinenti alle attività di indagine. In quest'ultima ipotesi, il Pubblico Ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'art. 335, 3° comma del codice, la segreteria della Procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistano gli impedimenti a rispondere previsti dai commi 3 e 3 bis dell'art. 335, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula (Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione). In caso contrario, si risponde con la formula: (Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione) (ad. 110 bis disp. att.).

Ai sensi dell'art. 3 D.M. 30-9-1989, il registro deve essere corredato di **rubrica** alfabetica nella quale sono indicate le generalità della persona alla quale è attribuito il fatto e della

persona offesa, del denunciante o querelante.

Con nota n. 128.11.2459/89, in data 26 marzo 1990, del Min. G.G., Aff. pen., Uff. I, in ordine al quesito se il personale appartenente alla polizia giudiziaria possa essere autorizzato a prendere visione dei registri penali tenuti dalla segreteria della Procura della Repubblica, è stato osservato che l'art. 2, 3° comma del D.M. 30-9-1989, n. 334 (regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale) non limita al personale della Procura la possibilità di essere autorizzato a consultare i registri penali in uso presso la Procura stessa.

Tenuto conto, anzi, dei particolari compiti delle sezioni di polizia giudiziaria — le quali sono tenute a prestare all'autorità giudiziaria un ausilio immediato e di assoluta fiducia e del rapporto di subordinazione funzionale delle sezioni stesse nei confronti dei magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite (art. 59 c.p.p.), è da ritenere che gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possano essere nominativamente autorizzati — ove ragioni di opportunità lo richiedano — a prendere visione dei registri penali.

È superfluo aggiungere che il personale così autorizzato è inderogabilmente tenuto all'obbligo del segreto sul contenuto dei registri.

Alla fine dell'anno solare, le procure sul registro delle notizie di reato debbono riepilogare numericamente, distinti per anno, i processi rimasti pendenti relativi a imputati liberi e, separatamente, quelli riguardanti persone in stato di custodia cautelare.

REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO RELATIVE AD IGNOTI (MOD.44)

Ragioni di opportunità e di uniformità hanno suggerito la previsione obbligatoria per tutti gli uffici del P.M. di un registro dei procedimenti a carico di ignoti, separato da quello delle notizie di reato riguardanti persone note.

Qualora in seguito alle indagini espletate sia individuata la persona cui il fatto è attribuito, dovrà procedersi a nuova iscrizione nel registro relativo alle persone note, ma dovrà essere indicato il numero del registro di provenienza, così da costituire segnalazione adeguata, per l'autorità giudiziaria procedente, in ordine al riferimento temporale della prima iscrizione.

REGISTRO DEGLI ATTI NON COSTITUENTI NOTIZIA DI REATO (MOD. 45)

Da una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'art. 335 c.p.p., le quali fanno obbligo al P.M. di iscrivere il nome della persona cui il reato è attribuito (1° comma) e di annotare ogni mutamento della qualificazione giuridica del fatto o delle sue circostanze (2° comma) deriva che le informative non costituenti notizia di reato non dovranno essere riportate nel registro delle notizie di reato, bensì in un diverso registro, del tutto autonomo dal primo e non assimilabile all'attuale registro generale.

In esso verranno iscritti, con l'indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali etc).

L'iscrizione dell'informativa pervenuta nell'uno o nell'altro registro dipenderà dalla valutazione che ne dovrà fare il P.M. a norma dell'art. 109 disp. att. c.p.p.

Nel caso in cui il RM. ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, richieda il compimento di indagini preliminari, prima che queste vengano disposte dovrà essere fatta una nuova iscrizione nel registro delle notizie di reato, con indicazione (nella colonna 2) della provenienza; correlativamente il passaggio dovrà essere annotato nella colonna 7 del registro degli atti non costituenti notizia di reato.

Ad esempio, la trasmissione all'ufficio della Procura della Repubblica da parte del tribunale di una sentenza dichiarativa di fallimento (che costituisce adempimento imposto dalla legge) verrà annotata nel registro degli atti non costituenti notizia di reato; ove poi dalla lettura della relazione del curatore fallimentare nel frattempo richiesta (che non costituisce attività di indagine preliminare) il P.M. ritenga di ravvisare una ipotesi di reato, verrà disposta l'iscrizione

nel registro delle notizie di reato.

È illegittimo il provvedimento con il quale il Pubblico Ministero, dopo aver ordinato l'iscrizione sul registro penale di un rapporto in cui siano astrattamente configurate ipotesi di reato, ne disponga successivamente il passaggio nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, sul rilievo che i fatti in esso rappresentati sarebbero penalmente irrilevanti (cass. sent. 4259 del 13-7-91).

Per quanto concerne la prassi da seguire per l'archiviazione degli atti iscritti a mod.45, il Min. Graz. e Giust. — Aff. pen. — con nota in data 22-5-1991, in Documenti Giustizia, 1991, pag. 123, ha chiarito quanto segue:

"Si conferma l'adesione all'orientamento già espresso in risposta al quesito del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto del 13 gennaio 1990, secondo cui le informative non costituenti notizie di reato non sono soggette ad un procedimento formale di archiviazione, ai sensi degli artt. 409 e 411 c.p.p."

La difforme tesi sostenuta dall'Ispettorato trae conforto solo apparente dalla sentenza Cass. Sez. III, 28 gennaio 1991 (allegata alla nota) che, di fatto, esamina fattispecie del tutto diversa e rappresentata dalla già intervenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato di un fatto denunciato come tale e in ordine al quale il giudice per le indagini preliminari aveva erroneamente rifiutato l'archiviazione perché detto provvedimento "sarebbe previsto dal sistema processuale esclusivamente per i fatti astrattamente e dall'inizio contemplati come ipotesi di reato".

Nella realtà, la situazione che merita disamina è quella, in un certo senso propedeutica, concernente l'obbligo di iscrizione nel registro di cui all'an. 335 c.p.p. delle cosiddette notizie non qualificate di reato, di quelle informative cioè, che, diversamente dalle denunce, dal referto, dalla querela (artt. 331-334, 341-343 c.p.p.), non sono ex lege qualificate come "notizie di reato" e la cui qualificazione è, invece, rimessa alla valutazione dell'organo di indagine.

Ai riguardo, la valutazione dell'organo di indagine può condurre a due esiti: l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. nel caso in cui l'informativa assurga, ad avviso del Pubblico Ministero, a notizia di reato, o l'invio diretto all'archivio nel caso in cui il Pubblico Ministero stesso pervenga a conclusioni opposte.

La sostanza del problema è ben colta nella sent. Cass. V, 25 gennaio 1991, imp. Boschetti, che correttamente, come si legge nella massima, sostiene: "Il provvedimento di archiviazione deve essere adottato dal G.I.P su richiesta del P.M. solo se si è in presenza di una notizia di reato". Ne consegue che laddove si tratti di notizie non qualificate di reato (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa, esposti privi di senso o di contenuto assurdo, informative riguardanti eventi accidentali etc.), che il Pubblico Ministero ritiene prive di rilevanza penale, esse vanno inviate direttamente all'archivio e non divengono suscettibili né di mettere in moto il meccanismo delle indagini preliminari né, per l'effetto, di dar luogo a pronunce del giudice.

Una soluzione del genere non può scalfire il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, dal momento che si tratta appunto di "atti privi di rilevanza penale". Va da sé che la soluzione proposta (e che si ripete, non fa altro che ribadire le conclusioni già svolte da codesta Direzione nel richiamato parere del 13 gennaio 1990) riguarda esclusivamente le cc.dd. notizie non qualificate di reato e non anche quelle per le quali la valutazione come notizia di reato è operata ex lege: come d'altronde emerge dalla stessa lettera dagli artt. 331, 333, 334, 336 c.p.p.; 361-365 c.p.p. Articoli, quelli appunto citati, che fanno sorgere l'obbligo o la facoltà di denuncia, querela e referto in presenza di "fatti-reato": rispetto ai quali, cioè, il cittadino, il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio operano già una loro valutazione che preclude quella iniziale (o propedeutica all'iscrizione nel registro) da parte del Pubblico Ministero.

Dubbi vengono inoltre avanzati sulla legittimità della prassi, invalsa presso qualche Procura di disporre accertamenti tecnici in ordine a fatti iscritti nel Reg. Mod. 45. La perplessità concerne l'anticipazione di spese di giustizia per attività di indagine inerenti fatti che per valutazione dello stesso P.M. non costituiscono notizia di reato. Pertanto, ove la necessità di

disporre accertamenti tecnici si appalesi successivamente all'iscrizione del fatto nel Reg. Mod. 45 si deve procedere, prima o contestualmente agli ulteriori accertamenti, a nuova iscrizione della notizia nell'apposito registro (cfr. Note Dir. Gen. Aff. Pen. n. 13 1.60.868/89 del 18 ottobre 1989, in Rivista, 1990, 55, n. 128.8.2037/89 del 20 luglio 1990, in Rivista 1990, 420).

Presso le Procure della Repubblica è **consigliabile** l'uso anche dei seguenti registri:

A) Richieste dei Provvedimenti concernenti la libertà personale

- a) Richiesta di convalida di arresto o fermo.
- b) Richiesta di applicazione di misure cautelari (coercitive e interdittive).

B) Misure cautelari reali

L'uso di detto registro si è reso utile al fine di iscrivere i provvedimenti di convalida dei sequestri effettuati dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 354 c.p.p., nonché dei sequestri disposti dal P.M. ai sensi degli artt. 253 e ss c.p.p.

C) Perquisizioni

Alcuni uffici iscrivono in detto registro, unitamente alle autorizzazioni a perquisizione, anche le autorizzazioni concesse ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 20-10-1972, n. 633.

Presso le stesse Procure sono, invece, **obbligatori**:

- a. Registro delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche (art. 267, 5° comma, c.p.p.). In detto registro (**Mod. 37**), vanno riportati il numero d'ordine, quello del registro delle notizie di reato, quello del registro del G.I.P., la data della richiesta del P.M., data del decreto di autorizzazione del giudice, data del decreto del P.M. che dispone l'intercettazione, data e ora del decreto di urgenza del P.M., data e ora del decreto di convalida del giudice, data e ora delle richieste di proroga, data e contenuto del provvedimento del giudice, data e ora dell'inizio e cessazione dell'intercettazione, numero telefonico e utente sottoposto ad intercettazione.
- b. Registro di carico e scarico dei nastri magnetici. Le prescrizioni circa l'uso del suddetto registro sono state impartite con nota Min. Graz. Giust. 27-7-1977, n. 4/78-508.
- c. Registro degli atti da assumere su richiesta di autorità giudiziarie di altre circoscrizioni (**Mod. 39**).
- d. Registro delle rogatorie all'estero (**Mod. 40**).

DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI TENUTA DEI REGISTRI IN MATERIA PENALE

Le principali disposizioni in argomento sono state impartite con la circolare n. 533 Min. G.G. Off. I Aff. Pen. in data 18-10-1989, prot. 131.60.868/89 che, tutt'ora riveste primaria importanza, anche a seguito della soppressione dell'Ufficio di Pretura a decorrere dal 2 giugno 1999.

"Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1989, in corso di pubblicazione, sono stati approvati i nuovi tipi di registri degli Affari penali che dovranno essere utilizzati presso gli Uffici giudiziari a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Tutti i registri, conformi ai modelli allegati al citato decreto — in ciascuno dei quali sono indicate le intitolazioni e le larghezze delle varie colonne presentano i caratteri dell'ufficialità e dell'obbligatorietà. È tuttavia consentito — come espressamente stabilisce l'art. 2 del D.M. 30-9-1989, n. 334 (regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale) — in aggiunta a tali registri, di adottarne altri non ufficiali, aventi carattere **sussidiario**, ove le dimensioni e le articolazioni dell'ufficio, ovvero il volume degli affari trattati, ciò suggeriscano come utile ed opportuno (per es. i cosiddetti registri sezionali). È invece **obbligatoria** la

tenuta di rubriche alfabetiche (con le modalità specificatamente stabilite nell'art. 3 del decreto ministeriale), a corredo dei registri c.d. generali e di quegli altri, elencati nello stesso art. 3 del decreto 30 settembre 1989 (Approvazione dei registri in materia penale), per i quali le rubriche sono necessarie per agevolare la ricerca e la consultazione di dati riguardanti i procedimenti iscritti.

Riepiloghi numerici dei processi e degli affari rimasti pendenti (con specifica indicazione numerica di quelli riguardanti persone in stato di custodia cautelare) dovranno essere fatti, alla fine di ciascun anno solare, nei registri per i quali è prescritta la rubrica alfabetica (ad eccezione del registro Mod. 45: atti non costituenti notizia di reato). Inoltre per i registri delle impugnazioni (**Mod. 17, 18 e 31**) è previsto l'obbligo della "**chiusura giornaliera**" (v. art. 4 del decreto). Tutti i registri dovranno essere **numerati in ciascun foglio** prima di essere posti in uso, affidati a personale idoneo e tenuti con cura, senza alterazioni o abrasioni. Le eventuali cancellature dovranno essere fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate (art. 2 del regolamento).

Per quanto riguarda le modalità di registrazione, va ricordato che ogni modello approvato è corredato da "avvertenze" recanti istruzioni per l'uso del registro.

Per alcuni registri comunque — tenuto conto della loro importanza o dell'assoluta novità rispetto a quelli attualmente in uso — è opportuno aggiungere le precisazioni ed i chiarimenti che qui di seguito si riportano.

Registro generale dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari (**modd. 20, 26, 55 e 56**). È previsto espressamente dall'art. 16 del regolamento, il quale, in attuazione della disposizione dell'art. 105 del D.Lgs. n. 271/1989, stabilisce che in apposito registro, sotto un unico numero d'ordine, vanno annotati tutti i provvedimenti relativi ad un medesimo procedimento adottati nel corso delle indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste.

Alcune colonne del registro sono riservate a quei provvedimenti che, per il rilievo che assumono nell'iter processuale o per la frequenza con la quale verranno presumibilmente adottati, meritano di essere specificamente indicati (convalida dell'arresto o del fermo, misure cautelari, proroga delle indagini, incidente probatorio), ed altre ai provvedimenti che necessariamente verranno adottati siccome conclusivi della fase delle indagini preliminari.

A tutti gli altri provvedimenti, anche di non secondaria importanza, ma meramente eventuali o di scarsa frequenza, è stata riservata una casella residuale, con la generica e onnicomprensiva denominazione "altri provvedimenti".

È prevista, inoltre, l'annotazione degli adempimenti connessi con la presentazione di eventuale gravame, ammissibile avverso taluni dei provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari (sentenza di applicazione della pena su richiesta, decreto penale, sentenza che definisce il giudizio abbreviato, sentenza di non luogo a procedere emessa nell'udienza preliminare). Nelle corrispondenti colonne, genericamente intitolate "Impugnazioni" dovranno essere annotate le varie vicende, ivi comprese — nel registro del G.I.P. presso il Tribunale — la presentazione dell'opposizione a decreto penale e i conseguenti provvedimenti del giudice.

(...) Le peculiari caratteristiche del procedimento a carico degli imputati minorenni ha suggerito l'adozione di due registri generali, rispettivamente concernenti l'attività del giudice per le indagini preliminari e quella del giudice dell'udienza preliminare. La tipologia dei reati commessi con maggior frequenza dai minorenni lascia prevedere, infatti, che i procedimenti a loro carico non impegneranno, se non in percentuale relativamente modesta, la fase delle indagini preliminari di stretta competenza del G.I.P., mentre assumerà maggior rilievo l'attività dell'organo collegiale preposto all'udienza preliminare.

Registri generali del Tribunale, del Tribunale per i minorenni, della Corte d'assise e della Pretura (**modelli 16, 19, 23 e 47**). Presso gli organi giudicanti di primo grado saranno tenuti registri generali i cui modelli sono pressoché identici. In essi verranno iscritti i processi appena pervenuti dalla cancelleria del giudice per le indagini preliminari o dalla segreteria del Pubblico Ministero (IL MOD. 23 E' STATO ELIMINATO CON D.M. 17/12/1999).

Registro generale della Corte d'Appello e della Corte d'Assise d'Appello (**Mod. 7**). È comune ai

due giudici del gravame ed è predisposto a sviluppo del registro del giudice di primo grado. In esso dovranno essere iscritti i processi appena saranno pervenuti dal Tribunale o dalla Pretura, tant'è che esplicitamente si richiede l'indicazione del numero del registro generale del giudice che ha emesso la sentenza impugnata e del magistrato del pubblico ministero che ha partecipato al giudizio di primo grado, qualora chieda di intervenire in quello di appello.

Registri delle indagini avocate (**modelli 8 e 9**). In questi registri, in uso nelle Procure Generali presso le Corti d'Appello, dovranno essere annotate le attività e le richieste poste in essere dal Procuratore Generale a seguito di avocazione delle indagini preliminari. Corrispondono ai registri delle notizie di reato e, di conseguenza, valgono anche per essi le osservazioni formulate per questi ultimi (IL MOD. 9 E' STATO ELIMINATO CON D.M. 17/12/1999).

Registro delle richieste di riparazione degli errori giudiziari (**modello 1**). Tale registro, destinato alle Corti d'Appello, sarà usato solo in caso di proscioglimento in sede di revisione. Per tale motivo nella colonna 2 andrà riportato il numero col quale è stato iscritto il procedimento di revisione nel registro generale della Corte d'Appello.

Si segnala che la colonna 4 è titolata "Generalità del condannato", mentre più corretta sarebbe stata l'intestazione "Generalità del prosciolto"; tuttavia il termine "condannato" è stato usato per meglio definire colui che ha subito la condanna per errore giudiziario, senza avervi dato causa per dolo o colpa grave

Registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a procedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie (**Mod. 24**). In questo registro dovranno essere annotate le dichiarazioni e gli atti che le parti hanno facoltà di presentare nella cancelleria della Pretura del luogo in cui si trovano, se questo è diverso dal luogo in cui fu emesso il provvedimento od è in corso il procedimento (v. artt. 162, 461 e 582 c.p.p.).

Registro delle deleghe per le funzioni di Pubblico Ministero in udienza (**Mod. 25**). In uso nelle Procure della Repubblica presso le Preture, è previsto dall'art. 162 delle disposizioni di attuazione; su di esso dovranno essere annotate le deleghe delle funzioni di P.M. in udienza dibattimentale, conferite ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario (così come modificato dall'art. 22 del D.P.R. n. 449/1988).

Registro delle comunicazioni di atti (**Mod. 28**). In esso verranno annotati gli atti ed i provvedimenti comunicati al PM. a norma dell'art. 153 c.p.p.

Registri delle udienze (**Modd. 33, 34, 48 e 49**). I ruoli di udienza sono predisposti per una conoscenza immediata da parte del giudice dei procedimenti da trattare per la prima volta o provenienti da udienze precedenti.

Questi registri sono strumento indispensabile non solo ai fini di documentazione, ma anche perché assicurano una rilevazione regolare, completa e tempestiva dei dati relativi all'iter processuale e alla definizione dei procedimenti trattati in udienza giornalmente.

I dati da riportare sono desunti dal registro generale esistente nella cancelleria del giudice. In particolare la conoscenza del ruolo facilita la scelta e determinazione delle udienze dibattimentali e, per i procedimenti da trattarsi in Pretura, è guida per l'indicazione dell'udienza al Pubblico Ministero, ai fini dell'emissione del decreto di citazione. In ogni caso, il ruolo è determinante ai fini della concentrazione dei processi presso lo stesso giudice.

I registri sono distinti in:

1. registri delle udienze in camera di consiglio, nei quali si annotano non solo i processi che possono essere definiti in tale sede con sentenza o decreto, ma anche i procedimenti in cui sono state presentate istanze o richieste sulle quali il giudice è chiamato a pronunciarsi, anche se solo a fini probatori, in camera di consiglio;
2. registri delle udienze dibattimentali, nei quali è prevista l'annotazione del numero dei testimoni che devono comparire per essere esaminati.

Registro delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (**Mod. 37**). È previsto dall'art. 267, 5° comma, c.p.p.

La titolazione delle colonne è di sicura guida a chi eseguirà le annotazioni, che dovranno essere fatte con tempestività e chiarezza.

Va notato, in particolare, che in caso di urgenza dovranno essere riportati la data e l'ora del decreto di urgenza del Pubblico Ministero ed il provvedimento di convalida, nonché la richiesta di proroga e l'eventuale autorizzazione del giudice.

È prevista inoltre l'indicazione del numero telefonico e dell'utenza sottoposta ad intercettazione, nonché dell'ora, giorno e mese dell'inizio e della cessazione dell'intercettazione.

Registro degli atti da assumere su richiesta di autorità giudiziaria di altre circoscrizioni (**Mod. 39**). Sostituisce l'attuale registro delle "rogatorie".

Registri dei corpi di reato e delle cose sequestrate e affidate alla custodia di terzi (**Mod. 41 e 42**). I riepiloghi annuali delle pendenze relativi a tali registri dovranno essere fatti distinguendo le cose sequestrate ed i corpi di reato per i quali non è intervenuto alcun provvedimento da quelli per i quali è intervenuto un provvedimento sulla loro destinazione, ma risultano ancora in carico all'ufficio.

Annotazioni relative alle imputazioni ed alle varie fasi e gradi del processo. Secondo il nuovo codice l'azione penale viene esercitata mediante la formulazione dell'imputazione (che viene elevata contestualmente a una richiesta specifica avanzata dal P.M. di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di giudizio direttissimo etc.). Con la formulazione dell'imputazione, essendo esercitata l'azione penale, ha inizio la fase processuale vera e propria, che pertanto si inserisce nel procedimento penale come fase successiva.

Ciò posto, appare evidente la necessità che nei registri in cui sono richiesti (registri generali, registri delle udienze, delle indagini avocate, di deposito delle sentenze, dei decreti penali) i dati relativi all'imputazione vengano annotati con completezza e precisione: saranno tali dati, infatti, a costituire gli estremi del "carico pendente".

Allo stesso modo è indispensabile che con precisione e sollecitudine vengano annotati i dati relativi alle diverse fasi e gradi del giudizio, non solo perché tale adempimento consentirà di sapere dove il fascicolo si trovi, ma soprattutto perché il dato finale, cioè quello dell'irrevocabilità della sentenza, risulta determinante ai fini della cessazione della "pendenza".

Gli adempimenti relativi alle comunicazioni necessarie ai fini delle predette annotazioni sono previsti dagli artt. 15 e 27 delle disposizioni regolamentari.

(...)

Va ricordato, da ultimo, che i registri dovranno essere tenuti in luogo non accessibile al pubblico e potranno essere consultati solo dal personale autorizzato.(...)"